



TRIBUNALE DI SALERNO

PRESIDENZA

Cittadella Giudiziaria, Edificio B, via Dalmazia – Salerno –

e-mail: tribunale.salerno@giustizia.it

pec: prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it

Al Presidente del Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Salerno

Avv. Americo Montera

segreteria@pec.ordineforense.salerno.it

Oggetto : Trasmissione Protocollo per la trattazione dei procedimenti civili dinanzi al Tribunale di Salerno.

Si trasmette il Protocollo in oggetto sottoscritto in data 15/01/2019, con preghiera di trasmetterlo agli altri sottoscrittori.

Cordiali saluti

Il Dirigente Amministrativo

dr.ssa Francesca Del Grosso



Il Presidente del Tribunale

dr. Giovanni Pentagallo





TRIBUNALE DI SALERNO

PRESIDENZA

Cittadella Giudiziaria, Edificio B, via Dalmazia – Salerno –

e-mail: tribunale.salerno@giustizia.it

pec: prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it

PROTOCOLLO PER LA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI CIVILI DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO

Art. 1 – Allocazione delle aule di udienza.

Il Tribunale civile di Salerno è articolato in tre sezioni.

Le udienze si svolgeranno nei giorni e negli orari previsti nella tabella di organizzazione dell'Ufficio, salva la possibilità di fissazione di udienze straordinarie in caso di assoluta necessità.

Le udienze si terranno, per quanto possibile, nelle aule ubicate tra il piano terra ed il terzo piano del nuovo Palazzo di Giustizia "Cittadella Giudiziaria", secondo l'organizzazione già predisposta.

Stante l'insufficienza delle aule ubicate tra il piano terra ed il terzo piano, le udienze dei magistrati della prima sezione civile si svolgeranno nelle aule del quinto piano, quelle dei giudici delegati ai fallimenti si svolgeranno nelle aule del quarto piano, quelle del Presidente della seconda sezione civile e del dott. Ietto si terranno nelle aule del nono piano, quelle del Presidente della terza sezione civile e dei giudici dell'esecuzione si svolgeranno nelle aule del sesto piano.

Art. 2 – Orario di trattazione delle singole cause.

Nel rispetto delle fasce orarie previste in tabella, si prevede che:

1- Per ciascuna causa o gruppo di cause, verrà fissato un orario di trattazione tenendo conto della natura della controversia e del tipo di attività da svolgere.

2- Le fasce orarie iniziali, ossia quelle comprese nei primi novanta minuti dall'inizio dell'udienza, saranno riservate preferibilmente alla trattazione delle cause fissate ai sensi dell'art. 183 e di quelle per le quali si prevedono adempimenti di breve durata (udienza di precisazione delle



conclusioni; udienza fissata per la discussione orale nelle cause semplici o ripetitive, ecc.

3- Le fasce orarie successive saranno tendenzialmente riservate alla trattazione delle cause per le quali sono previste attività di più lunga durata o di durata non prevedibile (audizione delle parti; prova testi; procedimenti cautelari e possessori).

4- Le udienze per l'esame degli interdicendi e dei minori avverranno tenendo conto della loro peculiarità, curando di agevolarne l'accesso alle aule di udienza, in giorni e orari di minor afflusso di pubblico, eventualmente fissando una fascia pomeridiana.

5- Le udienze presidenziali si svolgeranno nell'orario fissato nel decreto di comparizione delle parti.

6- Le udienze relative alle procedure esecutive mobiliari ed immobiliari avranno inizio alle ore 9,30; le cause saranno chiamate secondo l'ordine del ruolo, salvo che il magistrato abbia fissato un orario di trattazione, da comunicare preventivamente.

7- Le vendite giudiziarie avranno inizio alle ore 10,00.

8- Nella determinazione della data del rinvio e dell'orario di trattazione, si terrà anche conto, ove possibile, dei precedenti impegni professionali dei difensori.

9- Le cause rinviate ai sensi degli artt.181 c.p.c. e 309 c.p.c. saranno trattate al termine dell'udienza/nell'ultima fascia. Analogamente si procederà in caso di mancata comparizione di tutte le parti.

10- Il Magistrato, su richiesta motivata dei difensori, potrà modificare l'orario di chiamata della singola causa, sempre che ciò non crei eccessivi ritardi nella trattazione delle cause ad orario già fissato.

11- Verrà prestata particolare attenzione alle richieste delle avvocatesse incinte le quali potranno richiedere che le cause nelle quali sono difensori o sostituti processuali siano chiamate con priorità sulle altre, purché nella medesima fascia oraria.

12- I ruoli di udienza saranno affissi dinanzi alle porte delle aule, con indicazione dell'orario e previa copertura del nome delle parti.

Art. 3 – Puntualità

Sia il giudice che i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun processo, fatti salvi eventuali slittamenti determinati dall'imprevedibile

protrarsi della trattazione dei procedimenti fissati nelle fasce orarie precedenti.

Art. 4 - Numero di cause per ciascuna udienza e lunghezza dei rinvii istruttori.

1 – Compatibilmente con il carico del ruolo, per ciascuna udienza verrà fissato, anche attraverso lo strumento previsto dall'art. 168 bis, comma 5, c.p.c., un numero di cause tale da consentire una effettiva e decorosa trattazione di ciascuna di esse.

2 – La lunghezza dei rinvii in fase istruttoria verrà contenuta nei limiti consentiti dal carico del ruolo e dal rispetto del numero massimo di cause da trattare in ciascuna udienza, determinato secondo il criterio indicato al comma precedente.

3 – Sarà data priorità, per quanto possibile, alle cause di maggiore vetustà.

Art. 5 - Settori specializzati

Per l'organizzazione dettagliata delle udienze dei settori specializzati (famiglia, esecuzione, fallimenti) si rinvia alle previsioni degli specifici protocolli di udienza.

Art. 6 – Impedimento del Giudice a tenere udienza

1 - Nel caso di impedimento a tenere udienza in data prevedibile anticipatamente, il giudice eviterà la fissazione di cause per tale data, provvedendo, ove necessario, al differimento delle eventuali prime comparizioni, anche attraverso lo strumento previsto dal citato comma 5 dell'art. 168 bis c.p.c.

2 – Nel caso di impedimento non prevedibile o non prevedibile con congruo anticipo, si provvederà alla sostituzione del magistrato con altro magistrato, anche onorario, che garantirà l'espletamento delle incombenze istruttorie (prova per testi, conferimento di incarico a CTU) ed emetterà eventuali provvedimento urgenti);

3 – Nel caso di impossibilità di procedere alla sostituzione del magistrato impedito, il rinvio d'ufficio sarà contenuto nei tempi minori consentiti dal carico del ruolo, con tempestiva comunicazione alle parti della data di rinvio a cura della cancelleria.

Art. 7 – Non pubblicità delle udienze istruttorie.

I difensori eviteranno di trattarsi nell'aula di udienza, nel corso delle udienze istruttorie, oltre il tempo di trattazione delle cause in cui essi sono costituiti.

Art. 8 – Rinvii dell'udienza su richiesta delle parti.

1. I difensori eviteranno di chiedere meri rinvii che non saranno concessi se non su richiesta congiunta, motivata e documentata delle parti.

2. Nel caso di pendenza di trattative per la definizione stragiudiziale della lite, i difensori avranno cura di precisare lo stato delle trattative, onde consentire al giudice di valutare l'opportunità del rinvio.

3. Si ricorrerà, ove possibile, alla sospensione volontaria del processo prevista dall'art. 296 c.p.c. e, in caso contrario, si procederà all'espletamento degli adempimenti processuali non incompatibili con le trattative in corso (fissazione dei termini ex art. 183 c.p.c., rinvio per la precisazione delle conclusioni).

4. In ogni caso si darà atto nel verbale di udienza delle ragioni e della durata del rinvio richiesto congiuntamente dalle parti.

Art. 9 – Redazione dei verbali di udienza

1. La trattazione dei processi sarà orale e la verbalizzazione avverrà, ove possibile, ad

opera del cancelliere con il mezzo telematico, sotto la direzione ed il diretto ed immediato controllo del giudice, nella contestuale presenza di tutte le parti costituite e comparse in udienza.

2. Sarà assicurata l'effettiva trattazione in udienza delle questioni rilevanti per il giudizio, in modo che il giudice possa esercitare fruttuosamente i poteri di cui all'art. 183, comma 3, c.p.c., al fine di delimitare il thema decidendum ed il thema probandum, consentire l'emersione di questioni rilevabili d'ufficio di cui appare opportuna la trattazione e procedere, ove possibile, alla decisione in udienza delle questioni processuali e sostanziali sollevate dalle parti.

3. In caso di impedimento a comparire personalmente all'udienza, il difensore costituito avrà cura di garantire la presenza di un sostituto processuale, regolarmente nominato ai sensi dell'art. 9 della legge professionale ovvero di un collega munito di regolare delega (anche inviata in via telematica), nonché delle conoscenze e dei poteri necessari per una effettiva trattazione della causa.

4. Si provvederà in ogni caso alla identificazione del sostituto o del delegato.

Art. 10 – Istanze anteriori alla prima udienza

In caso di istanze cautelari o anteriori alla prima udienza, ovvero in caso di chiamata di terzo nella causa, i difensori avranno cura di segnalare al giudice, attraverso la cancelleria l'opportunità di un tempestivo esame del fascicolo.

Art. 11 – Tentativo di conciliazione

1. Il tentativo di conciliazione sarà effettuato dal giudice prospettando alle parti l'area di controvertibilità delle questioni, l'alea del processo rispetto al thema probandum ed i costi dello stesso.

2. Il tentativo di conciliazione sarà reiterato, ove opportuno, dopo l'istruzione probatoria.

Art. 12 – Assunzione della prova per testi

1. L'assunzione delle prova per testi sarà preferibilmente concentrata in un'unica udienza. Ove ciò non fosse possibile, al momento dell'ammissione della prova sarà fissato in calendario di massima per lo svolgimento di essa, con indicazione delle udienze e degli orari in cui i testi saranno esaminati

2. I difensori provvederanno a citare i testi, indicando l'orario fissato per l'escussione, con congruo anticipo per l'udienza rispettivamente fissata, in modo di essere in grado di documentare l'esito della notificazione della citazione.

3. I testi saranno interrogati personalmente dal giudice sui fatti dedotti nei capitoli di prova ammessi.

4. Nella verbalizzazione si curerà di riportare esaustivamente e dettagliatamente il contenuto di ciascuna dichiarazione e di dare atto, ove opportuno, dei comportamenti e degli atteggiamenti del teste.

Art. 13 – Decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexie c.p.c.

1. In caso di decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il giudice, ove richiesto dalle parti e ritenutane l'opportunità, potrà consentire lo scambio di brevi note difensive, rinviando la discussione ad udienza successiva al termine di deposito allo scopo concesso.

2. Gli avvocati avranno cura di comunicare, con congruo anticipo, possibilmente almeno 7 giorni prima dell'udienza, l'eventuale definizione amichevole del contenzioso.

Art. 14 – Comportamento durante lo svolgimento delle udienze

Si raccomanda di silenziare i cellulari prima dell'ingresso in aula di udienza e di consentire che l'udienza si svolga in un contesto silenzioso, ordinato e decoroso.

Il presente documento non modifica né introduce nuove regole processuali ma ha lo scopo di indicare delle “best practices” che i sottoscrittori del presente documento si impegnano a rispettare ed a far rispettare, ciascuno nell’ambito di appartenenza.

SALERNO, 15 gennaio 2019

Il Presidente del Tribunale

dr. Giovanni Pentagallo

il Presidente del Consiglio dell'Ordine

degli Avvocati di Salerno

Avv. Americo Montera

A.N.F. – Sindacato Forense

Salerno
Avv. Francesco Di Reina

Osservatorio Nazionale

Diritto di Famiglia
Avv. Rodolfo Tullio Parrella

Associazione Forense

Impegno per la Giustizia
Avv. Pierluigi Merola

Il Presidente della II sezione Civile,
Coordinatore del Settore civile

dr.ssa Rosa Sergio

AIGA

Associazione Italiana Giovani Avvocati

Sezione di Salerno

Avv. Chiara Zucchetti

Movimento Forense

Avv. Ciro Samperi

Osservatorio sulla Giustizia Civile

Sezione di Salerno
Avv. Renato Galdieri

Camera per i Minori di Salerno

“Anna Amendola”
Avv. Maria Rita Perisano